

REGOLAMENTO (CE) N. 199/98 DELLA COMMISSIONE
del 26 gennaio 1998

che stabilisce la misura in cui possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel gennaio 1998 per taluni prodotti del settore del latte e del settore lattiero-caseario nel quadro dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i paesi baltici e del regime previsto dall'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica slovena e che abroga i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando che le domande di titoli d'importazione presentate per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 2508/97 riguardano, per taluni prodotti, quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto fissare

coefficienti di attribuzione per taluni quantitativi richiesti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1998,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 30 giugno 1998 a norma del regolamento (CE) n. 2508/97 sono accettate, per ogni paese d'origine e prodotto dei codici NC figuranti in allegato, per i quantitativi chiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 gennaio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 345 del 16. 12. 1997, pag. 31.

ALLEGATO

Paese	Repubblica ceca				Repubblica slovacca				Ungheria	
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50	0406	0402 10	0406 90 29	0406	
Codice NC										
Coefficiente di attribuzione	0,0094	0,0096	0,0674	0,0095	0,0116	0,0234	—	—	1,0000	

Paese	Repubblica di Lettonia		Repubblica di Lituania		Romania
	0402 10 19 0402 21 19	0405 10	0406	ex 0402 29 0405 10 11 0405 10 19	
Codice NC					
Coefficiente di attribuzione	0,0099	0,0096	0,0702	—	0,0099
				0,2389	1,0000

Paese	Repubblica slovena	
	0402 10 0402 21	0403 10 0406 90
Codice NC		
Coefficiente di attribuzione	0,5000	—
		1,0000